

# CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO

---

Palazzo di Giustizia – Via N. Tommaseo 55 – 35131 Padova

## *Intervento dell'Avv. Umberto Santi in rappresentanza della Camera in occasione della cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario Tributario 2016*

*Venezia 26 febbraio 2016*

---

SITUAZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA.	1
PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA. CONSEGUENZE DELL'ECCESSIVA LUNGHEZZA DEGLI ATTI. PROTOCOLLI.	2
CONSIDERAZIONI A MARGINE DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE.	3

Vi porto come ogni anno il saluto di tutti i Colleghi della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, e mio personale.

Svolgerò alcune brevi considerazioni su alcuni temi che ci sono parsi interessanti, sia di ambito locale, sia di ambito nazionale.

### **Situazione della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia.**

Un motivo di grave preoccupazione relativamente all'ordinato svolgimento della funzione giurisdizionale tributaria nel Veneto è dato dalla situazione della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, nella quale il numero dei giudici continua a calare ormai in misura preoccupante.

Pochi giorni prima di dimettersi, in un incontro con il relativo dirigente della direzione regionale delle entrate del Veneto e con esponenti della Camera, il precedente Presidente della Commissione Tributaria Regionale aveva lanciato l'idea di accorpare dal punto di vista logistico la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sfruttando gli spazi vuoti disponibili presso la seconda, sulla base dell'idea che la difficoltà logistica di raggiungere il centro di Venezia possa aver contribuito in misura decisiva a dissuadere possibili candidature.

Questa proposta solleva immediatamente alcune riflessioni.

La prima è indubbiamente il dubbio se un tale trasferimento possa avere realmente effetti positivi sulle "vocazioni".

La seconda è incentrata sull'indubbio (sia pur piccolo) contributo che in tal modo verrebbe dato alla progressiva estinzione di Venezia come città viva.

La terza è correlata alla previsione di trasferimento della stessa CTR nella ex Casa del fascio di Mestre in via Kolbe (e alle difficoltà logistiche, per esempio viabilità e parcheggi, che pare ne deriveranno).

La discussione è aperta. Ed è urgente fare qualcosa per la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia.

A prescindere dalla soluzione che si vorrà (o si dovrà) adottare, sconforta dover effettuare una scelta o contro Venezia (anche se Venezia ovviamente non se ne accorgerà) oppure contro la copertura dei posti della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia.

### **Principio di autosufficienza. Conseguenze dell'eccessiva lunghezza degli atti. Protocolli.**

Invece confortano un paio di "estinzioni", immediatamente relative al successivo grado di giudizio ma suscettibili di espandere direttamente o indirettamente la loro efficacia anche ai due attuali gradi del processo tributario di merito.

Si tratta di conseguenze dell'accordo del 17 dicembre 2015 tra il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Presidente del Cnf, relativamente alla lunghezza degli atti.

La prima conseguenza attiene al principio di autosufficienza, radicalmente e concordemente abolito nella sua precedente "incarnazione", ed ora ridotto a mera esaustività dell'indicazione della precisa collocazione negli atti e documenti di causa dei punti nei quali reperire i dati posti a base delle argomentazioni delle parti. Come per il precedente istituto dei quesiti di diritto, purtroppo travolto dalla irragionevolezza delle concrete modalità applicative, e come il principio di autosufficienza documentale "giustiziato" dalle Sezioni Unite n. 22726 del 2011 <sup>(1)</sup>, il principio di autosufficienza è rimasto vittima della sua trasformazione da principio processuale a mero stratagemma per lo sfrondamento dell'arretrato.

Una seconda conseguenza dell'accordo del 17 dicembre è l'assoluta esclusione che l'eccessiva – e certamente deprecabile – lunghezza degli atti possa avere conseguenze sulla loro ammissibilità.

---

<sup>(1)</sup> In causa patrocinata da un associato alla Camera degli Avvocati tributaristi del Veneto, l'avv. Piero Bellante.

È invece ampiamente positivo il giudizio sulle modalità di formazione di queste regole processuali, cioè sull'accordo tra le parti del processo realizzatosi con l'accordo del 17 dicembre 2015.

Si auspica quindi che finalmente si sblocchi anche il protocollo veneto, a maggior ragione ora che l'Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi sta proponendo al consiglio di presidenza della giustizia tributaria un comune intervento sulla lunghezza e forma degli atti processuali analogo a quello tra Cassazione e Cnf.

### **Considerazioni a margine del contraddittorio endoprocedimentale.**

La questione del contraddittorio endoprocedimentale, è stata nelle ultime settimane

- A) dapprima decisa in senso contrario dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, con la quale nel giro di pochi mesi per la terza volta le Sezioni Unite sono tornate sulla questione del, questa volta in senso restrittivo (con una sentenza ordinata e articolata, ma irrimediabilmente e clamorosamente contraddittoria);
- B) ma poi ne è stata molto autorevolmente invocata la decisione in senso favorevole al contribuente da una ordinanza <sup>(2)</sup> di pugno del Presidente della Sezione Quinta Tributaria della Corte di Cassazione (nella sua veste di Presidente della CTR Toscana), la quale il 10 Gennaio 2016 riporta tutto in discussione rimettendo la questione alla Corte Costituzionale ed andando espressamente in contrario avviso rispetto alle Sezioni Unite.

Non si intende in questa sede commentare la questione del contraddittorio endoprocedimentale, ma solo trarne lo spunto per alcune riflessioni.

Si auspica innanzitutto che la Commissione Tributaria Regionale del Veneto sospenda i processi nei quali viene in rilievo la questione, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Sulla sentenza delle Sezioni Unite, ci si limita ad osservare che si tratta di una sentenza molto chiara ed approfondita, meticolosamente ordinata e articolata, ma – a nostro parere - irrimediabilmente viziata dalla inconciliabile contraddizione tra

---

<sup>(2)</sup> Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sez. I, Pres. e Rel. Mario Cicala, ordinanza 10 Gennaio 2016, n. 736.

l'affermazione del carattere generale europeo del principio del contraddittorio endoprocedimentale e il generale rimando nella L. 241 ai principi comunitari.

La sentenza infatti si accontenta di citare il secondo comma dell'art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le disposizioni contenute nel capo III della Legge medesima <sup>(3)</sup> non si applicano «ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano», ma non considera adeguatamente – a nostro parere – che, al di fuori del Capo III, l'art. 1 <sup>(4)</sup> si applica anche ai procedimenti tributari e stabilisce che «*l'attività amministrativa ... è retta ... dai principi dell'ordinamento comunitario*».

«*Principi dell'ordinamento comunitario*» nei quali le Sez. Un. n. 24823 del 9 dicembre 2015 ricomprendono anche il principio del contraddittorio.

\* \* \*

Rivolgo infine, a nome di tutti i Colleghi della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, e mio personale, un sincero augurio di buon lavoro al Presidente Scarano.

*Avv. Umberto Santi*

*Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto*

---

<sup>(3)</sup> Capo III (artt. 7-13), intitolato «*Partecipazione al procedimento amministrativo*», della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla "Trasparenza degli atti amministrativi".

<sup>(4)</sup> Art. 1, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 la cui applicabilità ai procedimenti tributari non è esclusa dal secondo comma dell'art. 13: «*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*».